



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

## PR VENETO FESR 2021-2027

**Obiettivo Specifico 2.2** "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)"

**Azione 2.2.2** "Realizzazione, efficientamento sostenibile, recupero e ampliamento reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento"



## INDICE

### **Finalità del bando**

- Art. 1 Finalità e oggetto del bando
- Art. 2 Dotazione Finanziaria
- Art. 3 Localizzazione

### **Potenziali beneficiari**

- Art. 4 Soggetti ammissibili

### **Tipologie di interventi ammissibili**

- Art. 5 Interventi ammissibili
- Art. 6 Spese ammissibili
- Art. 7 Spese non ammissibili
- Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno
- Art. 9 Cumulabilità degli aiuti

### **Presentazione delle domande e istruttoria**

- Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione
- Art. 11 Valutazione delle domande
- Art. 12 Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno

### **Verifiche e controlli**

- Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario
- Art. 14 Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
- Art. 15 Tempi di realizzazione del progetto
- Art. 16 Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
- Art. 17 Verifiche e controlli del sostegno
- Art. 18 Revoche, rinunce e decadenza del sostegno

### **Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali**

- Art. 19 Informazioni generali
- Art. 20 Informazione e pubblicità
- Art. 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento
- Art. 22 *Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR*



## Articolo 1

### Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, Obiettivo Specifico 2.2 “Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)”, Azione 2.2.2 “Realizzazione, efficientamento sostenibile, recupero e ampliamento reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento”.
2. L’obiettivo proposto è in linea con le strategie previste nei documenti del Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER), adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 335 del 4/4/2024.
3. Il bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento e l’ammodernamento e/o ampliamento dei sistemi esistenti nel contesto delle Aree interne del territorio regionale:
  - Area U.M. Agordina, Area U.M. Comelico, Area U.M. Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, Area Contratto di Foce Delta del Po, già definite con DGR n. 563 del 21/04/2015 e confermate per il periodo di programmazione 2021-2027 con DGR n. 608 del 20/05/2022;
  - Area Alpage Zoldo e Area Cadore, a seguito della conclusione del processo di selezione e di presa d’atto con DGR n. 16 del 10/01/2023;
4. Le aree pre-selezionate e l’impostazione generale della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) in Veneto sono state inserite nei Programmi Regionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE+) e nel Programma di Sviluppo Rurale del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), così come approvati con relative Decisioni della Commissione europea.
5. Con il bando la Regione del Veneto intende sostenere le Pubbliche Amministrazioni, le imprese (comprese le Cooperative senza scopo), prioritariamente piccole e medie, mediante contributi a fondo perduto, concessi ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato (GU UE L 187/1 del 26.06.2014) Regolamento Generale di Esenzione ed in particolare *ai sensi dell’art. 46*.
6. Il bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lett. c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59".
7. Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all’art. 9 Regolamento (UE) n. 2021/1060 e quanto disposto all’art. 73, dello stesso Regolamento.
8. Il bando agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell’Assemblea Generale del 25 settembre 2015: 11. città e comunità sostenibili, 7. energia pulita e sostenibile.
9. Il bando è in linea con gli obiettivi della Strategia EUSALP, in particolare con l’Azione 9 della Terza area tematica di policy "Ambiente ed energia", che promuove l’efficienza energetica e la produzione e l’utilizzo di energie rinnovabili.
10. Per la gestione del bando, in coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
11. Le disposizioni applicative del bando sono emanate nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria nonché del Manuale Procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
12. Ai fini del bando si applicano le seguenti definizioni:
  - Aree interne (AI): parte del territorio italiano caratterizzata dalla significativa distanza dai centri di offerta di servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità), ma anche da una disponibilità elevata di risorse ambientali e culturali. Le Aree interne sono selezionate tenendo conto della classificazione dei comuni italiani, effettuata a livello nazionale, ed elaborata in considerazione della facilità nel raggiungere i cd. poli (comuni in grado di offrire servizi essenziali integrati) dai comuni di cintura, comuni intermedi, comuni periferici e comuni ultraperiferici.
  - Strategia Nazionale Aree interne (SNAI): politica nazionale innovativa di sviluppo e coesione



- territoriale che mira a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle Aree interne del nostro Paese.
- Strategia d'area: documento predisposto dai Comuni aderenti all'Area interna (coadiuvati a livello regionale e nazionale, nonché dal partenariato locale), che stabilisce le idee-guida per modificare le tendenze in atto, i risultati che si intendono raggiungere e le azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Strategia stessa.
  - Imprese e piccole e medie imprese (PMI) (secondo Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014):
    - a) Impresa: qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.
    - b) La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR
    - c) All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR
    - d) All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR
  - Costi indiretti (secondo Comunicazione della commissione - Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) - 2021/C 200/01): costi che non sono o non possono essere collegati direttamente all'esecuzione dell'operazione in questione. Tali costi comprendono spese amministrative per le quali è difficile determinare con esattezza l'importo attribuibile a un'operazione specifica o a un progetto specifico (si tratta solitamente di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per il contabile o gli addetti alle pulizie ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità ecc.).
  - Teleriscaldamento o teleraffrescamento (secondo Direttiva (UE) n. 2018/2001): la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da fonti centrali o decentrate di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o di processi di lavorazione.
  - Sistema di teleriscaldamento e di teleraffrescamento: sistema costituito da una o più centrali di produzione di energia termica e/o frigorifera e dalla rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.
  - Aree non metanizzate:
    - a) per Comuni appartenenti alla fascia climatica E: Comuni inclusi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999 e frazioni non metanizzate dei Comuni individuate con Delibere Consiliari.
    - b) per Comuni appartenenti a fasce climatiche diverse dalla fascia climatica E: aree esterne ad una fascia di 50 metri dalla più vicina condotta di distribuzione del gas metano.
- Si applicano inoltre le definizioni di cui al Decreto Legislativo 8 febbraio 2007 n. 20, al Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102, al Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199, tra le quali:
- Energia da fonti rinnovabili o energia rinnovabile: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
  - Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
    - a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
    - b) il 50 per cento di calore di scarto;
    - c) il 75 per cento di calore cogenerato;
    - d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.
  - Cogenerazione: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica.
  - Pompa di calore: un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata.



- Calore e freddo di scarto: calore o freddo inevitabilmente ottenuti come sottoprodotti negli impianti industriali o di produzione di energia, o nel settore terziario, che si disperderebbero nell'aria o nell'acqua rimanendo inutilizzati e senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, nel caso in cui la cogenerazione sia stata o sarà utilizzata o non sia praticabile.
- Biomassa: frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti, sottoprodotti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica.
- Biomassa agricola: biomassa risultante dall'agricoltura.
- Biomassa forestale: biomassa risultante dalla silvicoltura.

## **Articolo 2**

### **Dotazione finanziaria**

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Bando è pari a Euro 7.000.000 (settemilioni/00). Gli interventi inseriti in graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

## **Articolo 3**

### **Localizzazione**

1. Gli interventi di cui al presente bando, in relazione all'ubicazione dei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento, devono essere realizzati negli ambiti territoriali delle Aree interne previste dall'adesione della Regione del Veneto alla Strategia Nazionale per le Aree Interne:
  - a) Area U.M. Agordina, Area U.M. Comelico, Area U.M. Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, Area Contratto di Foce Delta del Po, già definite con Deliberazione della Giunta regionale n. 563 del 21 aprile 2015 e confermate per il periodo di programmazione 2021-2027 con Deliberazione della Giunta regionale n. 608 del 20 maggio 2022;
  - b) Area Alpage Zoldo e Area Cadore, a seguito della conclusione del processo di selezione e di presa d'atto con Deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 10 gennaio 2023.

## **Articolo 4**

### **Soggetti ammissibili**

1. Possono presentare domanda di sostegno i seguenti soggetti:
  - Micro, piccole, medie e grandi imprese (incluse le Cooperative senza scopo di lucro). Sono esclusi i liberi professionisti/lavoratori autonomi.
  - Pubbliche amministrazioni limitatamente a: Comuni, Unioni di Comuni di cui alla L.R. n. 18/2012, Unioni Montane di cui alla L.R. 28/09/2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane", Comuni capofila di convenzioni con altri Comuni stipulate entro la data di presentazione della domanda in conformità all'art. 5 della L.R. n. 18/2012, Province.

I soggetti devono essere in possesso dei requisiti indicati nella tabella sotto riportata.



**Imprese e Cooperative senza scopo di lucro:**

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
<b>a) Obblighi presso Registro Imprese</b>	L'impresa richiedente deve essere regolarmente costituita, iscritta nel registro delle imprese e attiva presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 5 successivi al pagamento del saldo.
<b>b) Non trovarsi nello stato di "Impresa in difficoltà"</b>	L'impresa richiedente non deve presentare le caratteristiche di impresa "in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.
<b>c) Assenza di procedure in corso</b>	L'impresa richiedente deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non deve trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 5 anni successivi al pagamento del saldo.
<b>d) Sostenibilità finanziaria</b>	L'impresa richiedente, è tenuta a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) n. 2021/1060, come definita nell' <b>Allegato A3</b> , soddisfacendo almeno una delle tre formule di seguito indicate: - $PN > (SP - I) / 2$ ; - $OF / F < 8\%$ ; - $SP / F \leq 20\%$	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.
<b>e) Divieto di operare nei settori esclusi</b>	L'impresa richiedente non deve operare nei settori di applicazione esclusi dal Reg. (UE) n. 651/2014 – 2023/2831. Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 – 2023/2831.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno per tutta la durata del progetto e fino alla data di erogazione del saldo.



<b>f) Regolarità Contributiva</b>	L'impresa richiedente deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti.	Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, dovrà essere presente entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno, in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'art 16.
<b>g) Regolarità antimafia (solo se il contributo richiesto è superiore a euro 150.000,00)*</b>	L'impresa richiedente deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia. Il presente requisito costituisce una condizione risolutiva dell'ammissione al contributo la cui verifica sarà effettuata dopo l'approvazione della graduatoria e comunque prima del pagamento del sostegno.	L'impresa deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia (qualora venga previsto un contributo superiore a Euro 150.000,00) già alla data di presentazione della domanda di sostegno e fino alla liquidazione del saldo. La verifica sarà effettuata in fase di erogazione del sostegno e circoscritta ai soli progetti ammessi e finanziabili.

**Pubbliche Amministrazioni:**

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
1) Regolarità Contributiva	L'Ente richiedente deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti.	Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, dovrà essere presente entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno, in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'art 16.



2) Sostenibilità finanziaria.	Il beneficiario deve disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria. A tal fine il beneficiario deve trasmettere il <b>Piano di Manutenzione e gestione dell'opera.</b>	Entro le tempistiche previste ai sensi dell'art. 14 comma 7 del presente bando (nel caso in cui non fosse stato presentato in fase di ammissibilità).
3) limitatamente alle Unioni di Comuni di cui alla L.R. n. 18/2012	Tali enti che presentano domanda devono svolgere, tra le funzioni del servizio, l'attività di realizzazione e/o gestione di sistemi di teleriscaldamento.	Alla data di presentazione della domanda e inoltre devono essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto.
4) limitatamente alle Unioni Montane di cui alla L.R. 28/09/2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"	A tali enti richiedenti deve essere stata conferita dai Comuni di appartenenza con convenzioni sottoscritte entro la data di presentazione della domanda per la durata non inferiore ad anni 5, l'attività di realizzazione e/o gestione di sistemi di teleriscaldamento.	Alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata del progetto e inoltre devono essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto.
5) limitatamente ai Comuni capofila di convenzioni con altri Comuni	Per tali enti richiedenti, le convenzioni con altri Comuni devono essere state stipulate entro la data di presentazione della domanda in conformità all'art. 5 della L.R. n. 18/2012 per la durata non inferiore ad anni 5, per l'attività di realizzazione e/o gestione di sistemi di teleriscaldamento.	Alla data di presentazione della domanda e inoltre devono essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto.

2. Ciascun beneficiario, per ogni singolo sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento oggetto di intervento può presentare una sola domanda di sostegno.
3. Due sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento si intendono distinti se:
  - non ci sono utenze allacciate ad entrambi i sistemi (ogni singola utenza è allacciata ad un solo sistema).
  - non esiste alcun tipo di connessione tra le reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento.
  - non esiste alcun tipo di connessione tra le centrali di produzione di energia termica/frigorifera.
  - ogni centrale di produzione di teleriscaldamento/teleraffrescamento alimenta una sola rete.
4. Qualora vengano presentati più progetti che prevedono interventi sullo stesso sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento e/o sulle stesse utenze allacciate, verrà ammesso a finanziamento solamente il progetto che avrà ottenuto il maggior punteggio.



## Articolo 5 Interventi ammissibili

1. Ai fini del presente bando e allo scopo di promuovere le energie rinnovabili, sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi, riferiti a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento come definiti al precedente art. 1 comma 12:
  - **nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti** alimentati da fonti energetiche rinnovabili e/o da calore/freddo di scarto, tra cui la biomassa legnosa nelle aree non metanizzate, limitatamente alle Aree Interne nei territori montani e alla zona "Prealpi e Alpi" delle province di Vicenza, Verona e Belluno per ragioni dovute al rispetto dei valori limite per i parametri PM10 e Benzo(a)pirene.
  - **interventi di ammodernamento e/o ampliamento dei sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento esistenti**, già alimentati da fonti rinnovabili e/o da calore/freddo di scarto o che lo saranno a seguito dell'intervento, anche ricorrendo alle pompe di calore. Gli interventi andranno ad interessare gli elementi impiantistici (generatore/co-generatore e/o rete di distribuzione) che necessitano di ammodernamento/ampliamento.
2. Ai fini dell'ammissibilità le proposte progettuali devono rispettare i seguenti requisiti:
  - a. Gli interventi devono essere coerenti con la Strategia d'Area ove approvata o aggiornata, o in alternativa con il documento preliminare elaborato sulla base del "Quadro di riferimento per la definizione delle Strategie d'Area", approvato con Decreto del Direttore della Direzione della Programmazione Unitaria n. 109 del 29 agosto 2023, nelle more dell'emanazione delle Linee guida nazionali.
  - b. In caso di interventi che prevedono la costruzione o l'ampliamento della centrale di teleriscaldamento/teleraffrescamento, l'area o l'immobile interessato dalla centrale deve essere nella disponibilità del beneficiario, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, riferito anche a contratti preliminari trascritti e regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10.
  - c. Al termine del progetto **il sistema dovrà soddisfare i requisiti di sistema di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente**, come definito all'art. 2.2 lettera tt) del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, attuazione della Direttiva n. 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
  - d. L'utilizzo di unità di cogenerazione è ammesso nella sola configurazione di unità di cogenerazione ad alto rendimento, come definita all'art. 2.1 lettera o) del D. Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 e al Decreto Ministero Dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011.
  - e. L'utilizzo di pompe di calore è consentito sia nel caso di sistemi di nuova costruzione che nel caso di ammodernamento e/o di ampliamento di sistemi già esistenti, limitatamente a pompe di calore conformi all'allegato VII della Direttiva (UE) n. 2018/2001.
  - f. Gli interventi devono prevedere, per le nuove utenze allacciate alla rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento, l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), audit energetici o altri certificati di prestazione energetica o altre specifiche pertinenti.
3. Ai sensi dell'art. 63, comma 6 Reg. (UE) n. 2021/1060 non sono ammissibili i progetti materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.
4. Per le sole Pubbliche Amministrazioni in relazione ai soli interventi che non prevedono la cessione/vendita di calore/freddo a soggetti terzi (**interventi finalizzati al solo autoconsumo, non considerati aiuto di stato**), possono essere ammessi interventi già iniziati e per i quali siano state sostenute e pagate spese dal 1 gennaio 2023, purché non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda, in conformità all'art. 63 c.6 Reg. (UE) n. 2021/1060. Ai fini del presente bando per "intervento non concluso" si intende un intervento per il quale, la Direzione Lavori, alla data di presentazione della domanda non abbia ancora emesso il certificato di ultimazione dei lavori. Nel caso in cui ci siano presenti lotti funzionali, l'opera si considera conclusa una volta emessi tutti i certificati di ultimazione lavori.



5. I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale di cui alla DGR n.77 del 01/02/2022 consultabile al seguente link

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>

In modo particolare:

a) in caso di investimenti materiali nelle PMI l'operazione comporta l'invarianza o il miglioramento, per unità di prodotto, delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc).

b) Come indicato nel Programma Regionale Veneto – FESR 2021-2027, gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo ai sensi della L.R n.14 del 2017 e secondo le previsioni contenute all'interno dei Piani Regolatori comunali.

Questi si articolano in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, inserite nel Piano degli Interventi (PI), che sottostanno alla sopracitata legge regione n.14/2017, che all'articolo 2 lett. C), definisce il consumo di suolo come: *“l'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale”*.

La presenza di un titolo abilitativo efficace rispetto agli interventi strutturali previsti a progetto costituisce elemento a comprova del rispetto del suddetto requisito;

c) dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche in tema di:

- i. gestione dei rifiuti,
- ii. siti Natura 2000

Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura 2000 è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>.

d) I progetti dovranno garantire il rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm), di cui al paragrafo 5.9 della Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027 e all'articolo 9 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 2021/1060 “Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo»” e degli obiettivi ambientali individuati dal Reg. (UE) n. 2020/852 e Reg. Delegato (UE) n. 2021/2139, Reg. Delegato (UE) n. 2022/1214, Reg. Delegato (UE) n. 2023/2485 e Reg. Delegato (UE) n. 2023/2486.

Le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni devono essere indicate in apposita Relazione argomentata secondo le linee guida riportate nell'**Allegato A2**.

e) I progetti dovranno garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima (cosiddetto “climate proofing”) degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, nelle modalità previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2021/C 373/01 e dagli “Indirizzi per la verifica dei progetti infrastrutturali per il periodo 2021 – 2027” nota DPCOE-0006204-P-09/10/2023, come previsto all'articolo 73 paragrafo 2 lettera j) del Reg. (UE) n. 2021/1060; secondo quanto previsto dall'**Allegato A2**.

6. I progetti devono essere coerenti con il Piano Energetico Regionale, con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e con il Programma Nazionale Controllo Inquinamento Atmosferico – PNCIA.



**Articolo 6**  
**Spese ammissibili**

1. Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese riportate nella tabella sottostante.

CATEGORIA DI SPESA	DESCRIZIONE VOCI SPESA
a) Spese per opere edili	Rientrano in questa categoria spese relative a interventi edilizi, compresi lavori di scavo.
b) Spese per opere impiantistiche	Rientrano in questa categoria spese relative ad interventi sugli impianti, compresa la posa della rete di teleriscaldamento /teleraffrescamento.
c) Acquisto di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature (compresi arredi e hardware)	Rientrano in questa categoria le spese relative all'acquisto diretto. Sono esclusi i veicoli.
d) Licenze e servizi informatici inclusi servizi in cloud e software SaaS	Rientrano in questa categoria le spese di acquisizione di licenze e servizi informatici. Vengono riconosciute, per il periodo di ammissibilità delle spese previsto dall'Azione/bando anche le spese di canoni e abbonamenti di tali servizi
e) Progettazione, direzione lavori e collaudo	Rientrano in questa categoria le spese collegate alla progettazione e gestione degli interventi. Vi rientrano gli studi di valutazione di impatto ambientale (es. Relazione di verifica climatica come previsto dall'allegato A2). Tale voce di costo non potrà superare il 15% dell'importo determinato come somma delle spese delle precedenti categorie a), b), c).
f) Spese per garanzie	Rientrano in questa categoria le spese connesse alla stipula di fidejussioni finalizzate alla presentazione di domande di anticipo.
g) Spese generali	Costi indiretti. Ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Reg. (UE) n. 1060/2021 della Commissione Europea, saranno ammissibili costi indiretti dell'operazione al 5% dei costi diretti ammissibili ossia della somma data dalle categorie a), b), c), d), e), f); si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolata al pagamento di costi indiretti sostenuti dall'ente per spese generali. Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal proponente all'interno del sistema informativo Fondi.RVE sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale.



2. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:
- sostenute e pagate esclusivamente dal beneficiario del sostegno del presente bando tramite conto corrente intestato e nella disponibilità dello stesso. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
  - congrue e pertinenti al progetto proposto, nonché direttamente imputabili, necessarie e funzionali alle attività previste nel progetto medesimo;
  - riferite a beni utilizzati nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
  - sostenute e pagate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno, ed entro la conclusione del progetto, eccetto quanto previsto all'art. 5.4; a tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e la relativa quietanza di pagamento;
  - sostenute e pagate dal 01 gennaio 2023 per le sole Pubbliche Amministrazioni e per i soli interventi che non prevedono la cessione/vendita di calore/freddo a soggetti terzi (**interventi finalizzati al solo autoconsumo**) - art. 5.4;
  - nel caso di spese collegate ad interventi per cui sono necessari titoli autorizzativi (ad es. permesso a costruire, scia ecc.) le spese saranno ammissibili solo se sostenute successivamente al titolo autorizzativo;
  - indicate nel sistema informativo Fondi.RVE alla presentazione della domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel sistema informativo Fondi.RVE ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nel sistema informativo Fondi.RVE.
3. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione che permettano di identificare in maniera chiara la contabilità di progetto.
4. I beni del presente articolo, devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi. Le spese relative all'acquisto di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso le unità operative in cui si realizza il progetto.
5. Le spese ammissibili si intendono al netto di IVA.

#### Articolo 7 Spese non ammissibili

1. **Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2021/1058, nonché i costi di cui all'art. 64 del Reg. (UE) n. 2021/1060.**
2. Non sono ammissibili al sostegno le spese riguardanti:
- a) le spese sostenute da soggetti che non sono in rapporto di indipendenza con il soggetto beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Non sono altresì ammesse spese fatturate all'impresa beneficiaria dal proprio legale rappresentante o da qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino a secondo livello.
  - b) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
  - c) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
  - d) le spese i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione;
  - e) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
  - f) beni usati e ricondizionati;



- g) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
- h) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
- i) per le perdite su cambio di valuta;
- j) relative ad ammende, penali e controversie legali;
- k) capitale circolante e materiale di consumo, fatta eccezione quanto previsto all'art. 25 Regolamento GBER;
- l) spese indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
- m) sostenute prima della data di presentazione della domanda di sostegno (o prima del 01 gennaio 2023 per le sole Pubbliche Amministrazioni e per i soli interventi che non prevedono la cessione/vendita di calore/freddo a soggetti terzi), e le spese pagate dopo il termine finale di chiusura del progetto;
- n) spese correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.);
- o) spese inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
- p) spese per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento o di un'unità produttiva ai sensi dell'art. 66 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e in conformità con l'art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento;
- q) spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra categoria di spesa non prevista dal bando; rientrano tra queste le spese relative all'installazione e/o ammodernamento di generatori e/o co-generatori di calore alimentati da fonti non rinnovabili da utilizzarsi come generatori di riserva (in caso di guasti/malfunzionamenti dei generatori principali) e di integrazione (in caso di picchi di domanda delle utenze). Rientrano inoltre le spese relative all'installazione e/o ammodernamento di sistemi di produzione di biogas per la successiva alimentazione della centrale di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
- r) oneri e contributi obbligatori sostenuti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle procedure di gara;
- s) spese per il personale interno ed esterno compresi gli incentivi alle funzioni tecniche normate dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 o dall'art. 45 e dall'allegato I.10 del D.Lgs. n. 36/2023;
- t) l'IVA.

### Articolo 8

#### Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Il sostegno è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. In particolare, il presente regime di aiuti rispetta le disposizioni di cui all'articolo 46, del Regolamento in questione.
2. Il sostegno per le sole Pubbliche Amministrazioni in relazione ai soli interventi che non prevedono la cessione/vendita di calore/freddo a soggetti terzi (interventi finalizzati al solo autoconsumo), non viene considerato aiuto di stato.
3. Il valore minimo degli interventi, con riferimento alle spese ritenute ammissibili dal presente bando, dovrà essere pari a euro centomila (100.000/00).
4. Il sostegno, nella forma del contributo a fondo perduto, è concesso nel limite massimo di euro due milioni e mezzo (2.500.000/00)
5. L'intensità del sostegno è pari al 45% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto ed è aumentata di 20 punti percentuali se concessa alle micro/piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.



Soggetto:	Micro e Piccola Impresa	Media Impresa	Grande Impresa	Pubbliche amministrazioni
Intensità massima del sostegno:	65%	55%	45%	45%

6. Non sono ammesse le domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ammissibili per un importo inferiore a euro 100.000 (centomila/00).

7. A pena di decadenza, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 100.000 (centomila/00) e corrispondere alla completa realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.

8. Il regime d'aiuto sarà selezionato dal richiedente all'interno del "Quadro interventi" della domanda nel Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi della Regione (Fondi.RVE), e non potrà essere modificato dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, di cui all'articolo 10, comma 3.

#### **Articolo 9 Cumulabilità degli aiuti**

1. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.

2. Ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, articolo 8, gli aiuti previsti dal presente bando possono essere cumulati:

- a. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

3. Nel caso in cui il beneficiario sia una Pubblica Amministrazione, in fase di rendicontazione della spesa il beneficiario dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già concessi, diretti al medesimo intervento ammesso, specificando:

- a. - la misura di incentivazione (citandone gli estremi) della quale si è beneficiari;
- b. - l'entità del contributo;
- c. - le voci di spesa oggetto del contributo.

4. Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

5. Nel caso di interventi che prevedono l'utilizzo di unità di cogenerazione ad alto rendimento, i contributi previsti dal presente bando sono cumulabili con gli incentivi di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 (Regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento) nei soli casi previsti dall'art. 6 del medesimo decreto.



### Articolo 10

#### Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il nuovo Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>.
2. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali di accesso a Fondi.RVE.
3. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dalle **ore 10.00 del giorno 3 settembre 2024** e sarà attiva fino alle **ore 17:00 del giorno 30 ottobre 2024**. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 5 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda potrà essere "Presentata" definitivamente nel sistema informativo Fondi.RVE. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema informativo Fondi.RVE e di invio della domanda si rinvia alla pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>.
4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare da Fondi.RVE la domanda di sostegno in formato "PDF", firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>;
5. A corredo della domanda di sostegno occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nei precedenti commi, i seguenti allegati, convertiti in formato "PDF" e, qualora necessario, resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetti alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, firmati, anche in firma olografa, dai soggetti deputati alla redazione di tali documenti.

<p>Documentazione <b><u>obbligatoria a pena di inammissibilità</u></b> della domanda di sostegno</p>	<p><b>A.</b> Relazione Descrittiva, firmata con <b>firma digitale, da parte del Legale Rappresentante</b>, a pena di inammissibilità della domanda, secondo lo schema riportato in <b>allegato A1</b> e contenente i seguenti allegati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planimetria generale dell'area oggetto di intervento.</li> <li>2. Nel caso di nuova costruzione o di ampliamento della centrale di teleriscaldamento/teleraffrescamento, il Certificato di destinazione urbanistica in corso di validità dell'area interessata.</li> <li>3. In caso di interventi che prevedono la costruzione o l'ampliamento della centrale di teleriscaldamento/teleraffrescamento: titoli o contratti che permettono di verificare che l'area o l'immobile interessato dalla centrale sia nella disponibilità del Soggetto beneficiario, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10.</li> <li>4. Schemi impiantistici e planimetrie della centrale e della rete.</li> </ol>
--	---



	<p><b>B.</b> Nel caso il proponente sia una Pubblica Amministrazione inoltre presentare in allegato alla domanda di sostegno uno dei seguenti atti, coerentemente con il livello di progettazione raggiunto al momento della presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● atto di approvazione del progetto, nel caso di progetti di fattibilità ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;</li> <li>● atto di verifica, nel caso di progetti definitivi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;</li> <li>● atti di verifica e di validazione, nel caso di progetto esecutivo o di progetto definitivo a base di gara d'appalto integrato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;</li> <li>● atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;</li> <li>● atto di approvazione del progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;</li> </ul> <p><b>C.</b> Relazione di verifica climatica secondo le linee guida indicate nell'<b>Allegato A2</b> firmata digitalmente da un tecnico abilitato.</p>
<p>Documentazione <b><u>obbligatoria a pena mancato riconoscimento del relativo punteggio (non integrabile se non allegata alla domanda di sostegno)</u></b></p>	<p><b>D.</b> Copia della certificazione ambientale EMAS e/o ISO 14001 in corso di validità; la mancata presentazione della copia delle certificazioni comporta la non attribuzione del relativo punteggio in fase istruttoria.</p>
<p>Documentazione ulteriore da allegare e necessaria per lo svolgimento dell'attività istruttoria.</p>	<p><b>E.</b> Nel caso il proponente sia un'impresa o una cooperativa senza scopo di lucro: documentazione comprovante la capacità finanziaria di sostenere i costi del progetto se previsto dall'<b>Allegato A3</b>.</p> <p><b>F.</b> Ai fini della verifica dello stato di "impresa in difficoltà" e della determinazione della dimensione di impresa per l'attribuzione dell'eventuale maggiorazione di contributo di cui all'articolo 8, comma 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e deposito del bilancio (anche se collegate o associate all'impresa beneficiaria), copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate trasmesse all'Agenzia delle Entrate o documentazione equipollente per le imprese aventi sede legale in uno Stato estero;</li> <li>- per le imprese neocostituite (anche se collegate o associate all'impresa beneficiaria) che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo che dia evidenza dei dati di fatturato, totale attivo patrimoniale e ULA.</li> </ul> <p><b>G.</b> Per le imprese che hanno sede legale in altro Stato dell'Unione Europea, documentazione equivalente alla visura camerale estratta dal registro delle imprese dello stato nel quale l'impresa ha sede da cui possano essere desunte le</p>



	<p>informazioni richieste per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 4.</p> <p><b>H.</b> Nel caso di Unione di Comuni, lo statuto dell'Ente e gli atti deliberativi dai quali risultino l'attivazione, entro la data di presentazione della domanda di sostegno, della funzione o del servizio in cui sia compresa la realizzazione e/o gestione del sistema di teleriscaldamento; nel caso di Unione montana o di convenzione tra Comuni, gli atti deliberativi di ciascuno degli enti associati che approvano la convenzione per l'esercizio di funzioni e servizi in forma associata della realizzazione e/o gestione del sistema di teleriscaldamento;</p> <p><b>I.</b> Dichiarazione con cui si attesta che il Comune richiedente è stato istituito per fusione di Comuni, successivamente all'entrata in vigore della Legge Regionale 24 dicembre 1992, n. 25, con indicazione della legge regionale istitutiva;</p> <p><b>J.</b> Qualora necessaria ed esperita con esito positivo, Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. n. 357/97 e ss. mm.ii. e DGR n. 1400/2017 (attuazione Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6 comma 3); se non necessaria, va dichiarato nel sistema informativo Fondi.RVE;</p> <p><b>K.</b> Relazione argomentata del rispetto del principio DNSH «non arrecare un danno significativo» e degli obiettivi ambientali individuati dal Reg. (UE) 2020/852 e Reg. Delegato (UE) 2021/2139 e Reg. Delegato (UE) 2023/2486 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dall'<b>allegato A2</b>.</p>
--	--

6. Tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma, prima del caricamento definitivo nel sistema informativo Fondi.RVE, devono essere convertiti in formato "PDF".

7. Prima del caricamento in Fondi.RVE devono essere prodotti e risultare firmati i seguenti documenti:

- la domanda di sostegno, **con firma digitale, da parte del Legale Rappresentante;**
- **Relazione descrittiva** secondo lo schema riportato in **Allegato A1** redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetti alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, firmata, con **firma digitale, da parte del Legale Rappresentante;**

8. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alle conseguenze e alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. nel caso di dichiarazioni mendaci.

9. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente nel sistema informativo Fondi.RVE o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 quietanzato riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

10. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai precedenti commi, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:

- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui al comma 3;
- sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
- sia priva della documentazione obbligatoria prevista dal comma 5;
- sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal bando e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria)



11. Il richiedente dovrà inoltre selezionare e completare le seguenti dichiarazioni nel relativo quadro in sede di compilazione della domanda nel sistema informativo Fondi.RVE:

- dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
- dichiarazione sul rispetto della normativa "antimafia" per le istanze che prevedono una erogazione superiore a Euro 150.000,00.

Una volta presentata, la domanda non può essere integrata nei documenti indicati come obbligatori per i quali è esclusivamente consentita la regolarizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 71 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 6 comma 1 lettera b) della L. n. 241/1990 da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.

12. Dalla data di presentazione della domanda di sostegno al provvedimento di concessione non sono ammesse variazioni del soggetto richiedente.

13. **L'intensità del contributo richiesto dovrà corrispondere al corretto intervento selezionato nel quadro interventi del sistema informativo Fondi.RVE.**

### Articolo 11

#### Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 123/1998. La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA - Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 3 e 4. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'istruttoria amministrativa è svolta da AVEPA, la quale verifica:

- che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
- che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
- che il richiedente il sostegno sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa prevista: il mancato rispetto determina la non ammissibilità della spesa preventivata; lo stralcio dal preventivo di spesa (budget) di progetto della spesa non ammissibile;
- la sussistenza di un'idonea **sostenibilità finanziaria** da parte del richiedente in rapporto al progetto da realizzare. In relazione alla capacità finanziaria, è verificato il rispetto del parametro, sulla base dei dati dichiarati nel sistema informativo Fondi.RVE ed oggetto di verifica secondo quanto previsto dall'**Allegato A3**.

3. È prevista una Commissione Tecnica di Valutazione (d'ora in avanti "CTV") composta da 3 componenti di comprovata esperienza nelle discipline tecniche ed economiche nominati con atto del Direttore di AVEPA che opererà in conformità alle disposizioni assunte dall'Agenzia. I componenti sono individuati tra gli iscritti al registro degli esperti scientifici indipendenti (REPRISE) istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca. Alle attività della CTV possono partecipare in qualità di uditori:

- i dirigenti dell'Area gestione FESR e del Settore gestione interventi FESR di AVEPA e/o un loro delegato;
- il direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività energetica e/o un suo delegato.

L'istruttoria tecnica è svolta dalla CTV che, una volta verificata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto presentato, ed i requisiti dell'intervento previsti dall'art. 5 commi 1, 2, 5 e 6, verifica la congruità delle spese rispetto al progetto e procede all'attribuzione dei punteggi utili alla formazione della graduatoria di ammissibilità alla concessione del sostegno. Nello specifico, la CTV assegna il punteggio previsto riguardo ai criteri di valutazione di cui al successivo comma 4.

4. La CTV valuta, ai fini dell'ammissibilità sostanziale della proposta progettuale, la localizzazione degli interventi, la coerenza degli stessi con gli strumenti di programmazione, che l'intervento rispetti i requisiti previsti ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 5 del presente bando e assegna altresì il punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:



Critero di valutazione	Punteggio utile
a. Qualità progettuale: descrizione stato dell'arte, definizione obiettivi, modalità di attuazione	Livello di qualità progettuale: Basso: 0 punti Medio-Basso: 5 punti Medio: 10 punti Medio-Alto: 15 punti Alto: 20 punti
b. Risparmio di energia primaria non rinnovabile	Risparmio di energia primaria non rinnovabile a regime (TEP/anno): Fino a 5 TEP/anno: 0 punti Oltre 5 e fino a 10 TEP/anno: 5 punti Oltre 10 e fino a 50 TEP/anno: 10 punti Oltre 50 e fino a 100 TEP/anno: 15 punti Oltre 100 TEP/anno: 20 punti
c. Recupero di calore di scarto e rinnovabili termiche	Utilizzo di sistemi di recupero di calore di scarto e/o sistemi solari termici (punteggi cumulabili): NO: 0 punti Sistemi di recupero di calore di scarto: 5 punti Sistemi solari termici: 5 punti
d. Ricorso alle pompe di calore	Utilizzo di pompe di calore: NO: 0 punti SI: 5 punti
e. Potenza ed efficienza dell'unità di cogenerazione	Potenza nominale elettrica dell'unità di cogenerazione (KWe): Non prevista dall'intervento: 0 punti Fino a 50 KWe: 10 punti Oltre 50 KWe e fino a 100 KWe: 15 punti Oltre 100 KWe: 20 punti
f. Progetti che prevedono sia teleriscaldamento che teleraffrescamento	Fornitura alle utenze di sola energia termica: 0 punti Fornitura alle utenze di energia termica ed energia frigorifera (sistemi di raffrescamento presso le utenze o sistemi di raffrescamento centralizzati con distribuzione congiunta di calore e freddo tramite due reti separate): 10 punti
g. Ammodernamento o nuova costruzione di linee esistenti e/o potenziamento di utenti serviti	Ammodernamento o ampliamento della rete (compresa nuova costruzione di reti). Lunghezza interessata dall'intervento: Fino a 0,2 Km: 0 punti Oltre 0,2 e fino a 0,5 Km: 5 punti Oltre 0,5 e fino a 1 Km: 10 punti Oltre 1 Km: 15 punti



	<p><b>Nuove utenze allacciate:</b></p> <p><b>Fino a 3 utenze: 0 punti</b>  <b>Oltre 3 e fino a 10 utenze: 5 punti</b>  <b>Oltre 10 e fino a 20 utenze: 10 punti</b>  <b>Oltre 20 utenze: 15 punti</b></p>
<b>h. Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> eq</b>	<p><b>Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> eq a regime (tCO<sub>2</sub>/eq/anno):</b></p> <p><b>Fino a 10 tCO<sub>2</sub>/eq/anno: 0 punti</b>  <b>Oltre 10 e fino a 25 tCO<sub>2</sub>/eq/anno: 5 punti</b>  <b>Oltre 25 e fino a 150 tCO<sub>2</sub>/eq/anno: 10 punti</b>  <b>Oltre 150 e fino a 250 tCO<sub>2</sub>/eq/anno: 15 punti</b>  <b>Oltre 250 tCO<sub>2</sub>/eq/anno: 20 punti</b></p>
<b>i. Cofinanziamento %</b>	<p><b>Rapporto tra l'importo del sostegno richiesto ed il costo complessivo dell'intervento riferito alle spese ritenute ammissibili (sostegno richiesto/costo complessivo):</b></p> <p><b>Pari o superiore a 0,50: 0 punti</b>  <b>Inferiore a 0,50: 10 punti</b></p>
<b>j. Rapporto tra costi e benefici del progetto, in termini di risparmio di energia primaria non rinnovabile</b>	<p><b>Rapporto tra l'importo del sostegno richiesto ed il risparmio di energia primaria non rinnovabile a regime €/(TEP/anno):</b></p> <p><b>Oltre 20.000 €/(TEP/anno): 0 punti</b>  <b>Oltre 10.000 e fino a 20.000 €/(TEP/anno): 5 punti</b>  <b>Pari o inferiore a 10.000 €/(TEP/anno): 10 punti</b></p>
<b>k. Possesso di una o più certificazioni ambientali</b>	<p><b>Possesso del proponente di certificazione ambientale EMAS e/o ISO 14001 in corso di validità:</b></p> <p><b>NO: 0 punti</b>  <b>SI: 10 punti</b></p>

5. Sono valutabili ammissibili alla graduatoria utile alla concessione del sostegno i progetti che ottengano un punteggio minimo complessivo di 30 punti.

6. In caso di parità di punteggio, sarà data priorità al progetto che ottenga maggiore punteggio nel criterio lettera b): "risparmio di energia primaria non rinnovabile". In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data priorità al progetto che ottenga maggiore punteggio nel criterio lettera e): "potenza ed efficienza dell'unità di cogenerazione".

7. In fase di istruttoria della domanda di saldo, la CTV verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel documento progettuale. L'istruttoria della CTV sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica degli stessi di cui ai criteri di valutazione e il conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità, ad esclusione del criterio lettera k). Una valutazione finale sui criteri oggetto di verifica a saldo che comporti un punteggio inferiore al punteggio minimo complessivo previsto al comma 5 o inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto finanziato, comporta l'avvio della procedura di decadenza totale come prevista al successivo articolo 18.



8. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

#### **Articolo 12**

##### **Formazione della graduatoria e concessione del sostegno**

1. Entro 120 giorni dalla chiusura del bando, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno, con assunzione dell'impegno di spesa a favore dei soggetti richiedenti e l'elenco delle domande non ammissibili.
2. Il decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.
3. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento citato, AVEPA comunica al soggetto richiedente l'esito istruttorio indicando, in caso di ammissibilità della domanda, l'ammontare di spesa ammessa alle agevolazioni e l'importo del sostegno concesso. In caso di inammissibilità della domanda viene comunicata la motivazione che ha determinato il rigetto.
4. Alla proposta progettuale classificatasi ultima in graduatoria viene destinato un sostegno pari alla quota parte residua dello stanziamento disponibile. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultimo beneficiario in posizione utile in graduatoria, il progetto dovrà essere realizzato così come presentato in sede di domanda di sostegno e approvato dalla CTV. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.

#### **Articolo 13**

##### **Obblighi a carico del beneficiario**

1. Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
  - a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
  - b) dare comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario quali variazioni di natura societaria o altre variazioni comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio;
  - c) dare comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it), dell'eventuale rinuncia al sostegno o, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento, di richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
  - d) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni dalla data di presentazione della domanda, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
  - e) annullare e conservare in originale presso la propria sede la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di sostegno;
  - f) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
  - g) per le imprese, rispettare gli obblighi previsti dalla L. n. 124/2017 art. 1, c. 125-129 in materia di registrazione contabile del contributo ricevuto nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;
  - h) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
  - i) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio



finanziamento, come specificato all'articolo 9;

- j) per le imprese e Cooperative senza scopo di lucro: mantenere i requisiti di ammissibilità previsti nella tabella all'art. 4, comma 1 del presente bando
- lettere e), g) fino al momento dell'erogazione del saldo,
  - lettere a), c) per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
- k) per le Pubbliche Amministrazioni: mantenere i requisiti di ammissibilità individuati nella tabella all'art. 4, comma 1, del presente bando fino all'avvenuta conclusione del progetto.
- l) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
- m) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei cinque anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
- n) garantire il mantenimento del sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento anche nei 5 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo, al fine di garantire il principio della stabilità dell'operazione previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021.
- o) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
- p) laddove richiesto e nel caso di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità il beneficiario dovrà fornire i dati relativi al bilancio/fatturato/ULA dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato delle imprese collegate o associate, ai fini del calcolo della dimensione aziendale;
- q) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;
- r) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsti dall'art. 14 del presente bando;
- s) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di acconto e di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente bando;
- t) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- u) **per le imprese:** inserire nei giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto (CUP), ovvero nei casi di cui all'articolo 16 comma 6, produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano per il giustificativo di spesa interessato, quali siano la fonte di finanziamento, l'importo e i giustificativi di pagamento correlati;
- v) **per le Pubbliche Amministrazioni:** inserire nei giustificativi di spesa, negli strumenti di pagamento e nei documenti contrattuali i codici CIG e CUP;
- w) compilare la dichiarazione, presente nel sistema informativo Fondi.RVE, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
- x) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
- y) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo Fondi.RVE nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- z) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di



interessi;

- aa) soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio “Do Not Significant Harm”) del PR Veneto FESR 2021-2027 come specificato nell’**Allegato A2**.
  - bb) rispettare le disposizioni contenute all’articolo 73 paragrafo 2 lettera j) del Reg. (UE) n. 2021/1060 “immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni” di cui all’articolo 5 come specificato nell’**allegato A2**;
  - cc) rispettare quanto previsto dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023, il cui contenuto integra quanto previsto dal presente bando.
2. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

#### Articolo 14

##### Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi

1. Il progetto ammesso all’agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il 31/12/2026. Non sono ammesse proroghe a detto termine.
2. L’intervento si considera concluso e operativo quando:
  - le attività sono state effettivamente realizzate, compreso l’allacciamento delle utenze;
  - il Direttore dei lavori abbia redatto il certificato o verbale di ultimazione dei lavori;
  - le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
  - abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno;
3. Le richieste di variazione all’intervento devono essere motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale. La richiesta di variazione dovrà essere comunicata ad AVEPA – Area gestione FESR, tramite PEC all’indirizzo [protocollo@cert.AVEPA.it](mailto:protocollo@cert.AVEPA.it) che, se necessario, si avvarrà della CTV per le determinazioni del caso.

Sono ammissibili compensazioni tra le categorie di spesa ammesse, non superiori al 20% dell’importo originario di spesa ammessa al sostegno, purché motivate e non devono comportare un peggioramento del progetto iniziale e nel rispetto del paragrafo successivo.

Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino:

- il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell’operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale;
- le compensazioni tra le categorie di spesa ammissibili che superino il 20% dell’importo originario di spesa ammessa al sostegno;
- l’inserimento di categorie di spesa non presenti nel progetto e nella domanda di sostegno ammessa a contributo.

Le variazioni sono approvate da Avepa, che si potrà avvalere della CTV per le determinazioni del caso e provvederà a comunicare l’esito al beneficiario.

Non sono ammesse variazioni al progetto prive di revisione della Relazione sul “climate proofing” redatta da un tecnico secondo quanto disposto dagli “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021 – 2027” Comunicazione della Commissione 2021/C 373/01.

4. Qualora, dopo il provvedimento di concessione e fino all’erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto, quest’ultimo può, previa comunicazione tempestiva nelle modalità di cui sopra, richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Il subentrante dovrà sottoscrivere nella domanda di subentro le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. AVEPA verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l’importo



indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente il rigetto della richiesta di subentro e l'avvio della procedura di revoca del sostegno.

5. Nel caso in cui, dopo l'erogazione del saldo, ma entro il periodo di vincolo previsto per la stabilità delle operazioni, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Il soggetto subentrante dovrà sottoscrivere gli impegni assunti dal cedente. In tale caso, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo di vincolo determineranno l'avvio della procedura di riduzione del sostegno nei confronti del subentrante stesso ai sensi dell'articolo 18. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di riduzione del sostegno in proporzione al periodo per il quale i requisiti di stabilità non sono stati soddisfatti.

6. Per i beneficiari enti pubblici le modifiche del contratto in corso d'opera dell'appalto devono essere tempestivamente trasmesse ad AVEPA e devono essere motivate ai sensi del codice dei contratti.

A corredo della richiesta di ammissione della variante, è necessario trasmettere:

- atto di approvazione della modifica del contratto d'appalto;
- eventuale relazione del Rup;
- relazione tecnica del Direttore dei Lavori/ esecuzione ed elaborati;
- atto di sottomissione o atto aggiuntivo, con l'eventuale verbale di concordamento nuovi prezzi.

7. Nel caso il beneficiario sia una Pubblica Amministrazione, entro il termine di 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria, il beneficiario deve trasmettere l'**atto di approvazione del progetto esecutivo** attestante la copertura finanziaria del progetto, il progetto esecutivo approvato comprensivo del **Piano di Manutenzione e gestione dell'opera** (nel caso in cui non fosse stato presentato in fase di ammissibilità).

- a) In caso di superamento del termine sopra previsto, è applicata a saldo una riduzione del contributo riconosciuto pari al 3% del sostegno ammesso ai sensi dell'articolo 18 comma 4 lettera i);
- b) In caso il beneficiario non adempia all'obbligo previsto dal presente comma entro 9 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria, si procede con la decadenza totale del sostegno al beneficiario ai sensi dell'articolo 18 comma 3 lettera m).

#### Art. 15

#### Tempi di realizzazione del progetto

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
<b>Avvio progetto</b>	le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di sostegno nel caso di scelta del regime in esenzione (Reg. (UE) n. 2014/651) oppure dal 1 gennaio 2023 nel caso di non aiuto di stato.
<b>Apertura presentazione domanda di sostegno</b>	dalle ore 10:00 del 3 settembre 2024
<b>Chiusura presentazione domanda di sostegno</b>	entro le ore 17:00 del 30 ottobre 2024
<b>domanda di variazione progettuale</b>	la domanda può essere presentata dalle ore 10:00 del 7 maggio 2025 e non oltre le ore 17:00 del 18 settembre 2025
<b>Presentazione domanda di anticipo</b>	la domanda può essere presentata a partire dal 45esimo giorno dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza



<b>Presentazione domanda di acconto</b>	la domanda può essere presentata dal 15 novembre 2025 e non oltre le ore 17:00 del 15 febbraio 2026
<b>Conclusione del progetto</b>	entro le ore 17:00 del 31/12/2026
<b>Presentazione domanda di saldo</b>	la domanda può essere presentata da dopo 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità (a progetto concluso) e comunque entro le ore 17:00 del 2 marzo 2027

### Articolo 16

#### Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale PR FESR (par. 2.5 sezione II).
2. Le domande di erogazione dell'anticipo o di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema informativo Fondi.RVE, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da parte del procuratore.
3. Il pagamento del sostegno è disposto da Avepa al beneficiario richiedente, nelle seguenti modalità:

TIPO DOMANDA	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	SOGLIE DI SPESA	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
<b><u>Anticipo</u></b> <b>(facoltativo)</b>	a partire dal 45esimo giorno dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità e comunque entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.	pari al 40% del sostegno concesso	<p>Per le <u>pubbliche amministrazioni</u>: atto adottato dall'organo decisionale dal quale risulti l'impegno alla restituzione dell'importo ricevuto qualora il diritto all'anticipo venga a decadere.</p> <p>Per le <u>imprese</u>: garanzia fideiussoria sottoscritta in originale se cartacea oppure con firma digitale, fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), a copertura del 100% dell'importo oggetto dell'anticipo.</p> <p>L'atto di garanzia dovrà essere redatto secondo il modello "Schema – Fideiussioni PR FESR 2021-2027" disponibile nel sito internet di AVEPA <a href="https://www.avepa.it/modulistica-generale-pr-fesr-2021-2027">https://www.avepa.it/modulistica-generale-pr-fesr-2021-2027</a> nella sezione PR FESR 2021-2027 &gt; Informazioni e modulistica.</p> <p>Lo svincolo della fideiussione avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.</p>



<p style="text-align: center;"><b><u>Acconto</u></b> <b>(obbligatorio)</b></p>	<p>la domanda deve essere presentata dal 15 novembre 2025 e non oltre le ore 17:00 del <b>15 febbraio 2026</b>.</p> <p>Nel caso in cui l'acconto venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la decadenza totale.</p>	<p>La spesa rendicontata e approvata in acconto deve essere pari ad almeno il 30% della spesa ammessa a sostegno.</p> <p>Il sostegno relativo all'acconto, cumulato con l'anticipo, se richiesto, non può superare l'80% del <u>sostegno</u> concesso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazione intermedia, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti;</li> <li>- Fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi, pari ad almeno il 30% delle spese previste e ammesse al sostegno;</li> <li>- Documenti giustificativi di pagamento;</li> <li>- Ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate.</li> <li>- Autorizzazioni a realizzare l'intervento, indicate in fase di presentazione della domanda nella Relazione Descrittiva (<b>Allegato A1</b>, lettera A.3).</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b><u>Saldo</u></b></p>	<p>la domanda può essere presentata dopo 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità e non oltre le ore 17:00 del 2 marzo 2027</p> <p>Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la decadenza totale.</p>	<p>Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente bando</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazione finale, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo della attività progettuali dopo il termine del progetto;</li> <li>- Certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori.</li> <li>- Nel caso di utilizzo di pompe di calore, documentazione del produttore attestante il rispetto del requisito di cui all'art. 5.2 lettera e).</li> <li>- Attestati di prestazione energetica APE, audit energetici, altri certificati di prestazione energetica o altre specifiche pertinenti delle nuove utenze allacciate.</li> <li>- Fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi;</li> <li>- Documenti giustificativi di pagamento;</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate;</li> <li>- Documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster oltre che l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 20.</li> <li>- Perizia asseverata effettuata da un professionista che dia evidenza del rispetto del principio del DNSH (Do Not Significant Harm) coerentemente con quanto indicato nella Relazione Descrittiva secondo l'<b>Allegato A2</b>, in particolare si dovrà dare evidenza della conformità dell'intervento alle condizioni ex ante previste dalle schede tecniche n. 3, n. 5 e n. 21 della Guida Operativa di cui alla circolare RGS-MEF n. 33 del 13 ottobre 2022.</li> </ul>
--	--	--	---

4. Unitamente alla domanda di pagamento (acconto e saldo), inoltre, è necessario allegare la documentazione giustificativa relativa alla specifica voce di spesa, come indicato nella tabella di seguito riportata:

CATEGORIA DI SPESA	GIUSTIFICATIVI DI SPESA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO
<b>a) Spese per opere edili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventuale computo metrico consuntivo redatto sulla base dei costi effettivamente applicati dalle imprese;</li> <li>- Ove necessario, copia del titolo abilitativo con gli estremi di registrazione presso il Comune, e comunicazione di fine lavori con attestazione di agibilità rilasciata dal Comune o autocertificata dal professionista, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati;</li> <li>- Qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001, relazione dettagliata dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori.</li> </ul>
<b>b) Spese per opere impiantistiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventuale computo metrico (o preventivo dettagliato per interventi di minore complessità) consuntivo redatto sulla base dei costi effettivamente applicati dalle imprese;</li> <li>- Dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti.</li> </ul>



<b>c) Acquisto di impianti, macchinari, strumenti e attrezzature (compresi arredi e hardware)</b>	- Nel caso di beni identificati da un numero di matricola, documentazione fotografica attestante il medesimo; - eventuali certificati di conformità e/o di collaudo.
<b>d) Licenze e servizi informatici inclusi servizi in cloud e software SaaS</b>	- Contratto relativo alla prestazione eseguita; - Relazione dell'attività svolta, che ne descriva il contenuto e i risultati raggiunti
<b>e) Spese per progettazione, direzione lavori e collaudo</b>	- Contratto relativo alla prestazione eseguita - Relazione dell'attività svolta, che ne descriva il contenuto e i risultati raggiunti

5. Le fatture/titoli di spesa rendicontati dovranno riportare, nella causale/oggetto della fattura, la dicitura "Spesa agevolata a valere sul PR FESR Veneto 2021-2027", Azione 2.2.2 "Realizzazione, efficientamento sostenibile, recupero e ampliamento reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento - DGR \_\_\_/2024"; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, il beneficiario compila la dichiarazione di cui all'art. 13 c. 1 lett.w);

6. **per le Imprese:** ai sensi della Legge n.41 del 21/04/2023 pubblicata sulla G.U. n.94 del 21/04/2023, a partire dal 1 giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP). Il codice CUP deve essere inserito nelle fatture elettroniche prodotte in formato .xml. Con riferimento al caso di giustificativi di spesa che non contengono il CUP e la dicitura di cui al precedente comma 5 e che sono stati emessi prima dell'attribuzione e comunicazione del CUP da parte dell'autorità concedente al soggetto beneficiario, quest'ultimo deve produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano per il giustificativo di spesa interessato, quali siano la fonte di finanziamento, l'importo e i giustificativi di pagamento correlati.

7. **per le Pubbliche Amministrazioni:** il CIG e il CUP devono essere indicati sui giustificativi di spesa, sugli strumenti di pagamento e nei documenti contrattuali. L'art.6 c.2 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità prevede, per il caso di omessa indicazione del codice CUP o del CIG negli strumenti di pagamento, l'applicazione a carico del soggetto inadempiente di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.

8. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere conformi a quanto indicato all'art. 6 comma 2 del bando.

9. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto corrente a lui intestato.

10. Nel caso di beneficiario Pubblica Amministrazione, nel compilare la domanda di pagamento, il Beneficiario dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione: "I giustificativi di spesa sono conformi alle disposizioni di legge vigenti ed è stata effettuata la verifica del DURC o della dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 sulla non obbligatorietà degli stessi da parte del relativo fornitore".

11. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento (farà fede la data valuta). Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	estratto conto bancario/postale o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata, o	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai



	<p>mensilità pagata per i costi di personale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.)</li> <li>• nei casi in cui l'estratto del c/c indichi l'addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento.</li> </ul>	<p>sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.</p>
Ricevuta bancaria	<p>estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>• il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).</li> </ul>	<p>Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.</p>
Ricevuta bancaria cumulativa	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>• il codice identificativo dell'operazione.</li> </ul> <p>2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.</p>	<p>Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.</p>
Assegno bancario non trasferibile	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• Il numero assegno.</li> </ul> <p>2) copia leggibile dell'assegno;</p> <p>3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il numero dell'assegno;</li> <li>• il numero e la data della fattura;</li> <li>• l'esito positivo dell'operazione.</li> </ul>	<p>Non è sufficiente la sola matrice; Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore effettua l'addebito nel conto di pagamento.</p>
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente l'addebito delle operazioni.</li> </ul>	<p>In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• estratto conto della carta di credito;</li> <li>• scontrino.</li> </ul>	attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.</li> <li>• scontrino.</li> </ul>	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta prepagata (associata al conto corrente dell'impresa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.</li> <li>• scontrino</li> </ul>	La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa. L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'impresa e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta
MAV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• copia del Bollettino MAV</li> <li>• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.</li> </ul>	
PagoPA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Estratto conto bancario in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• il riferimento al pagamento;</li> <li>• il codice identificativo dell'operazione.</li> </ul> </li> <li>2) Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata;</li> <li>3) Avviso di pagamento.</li> </ol>	
Addebito diretto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione</li> <li>2) Estratto conto bancario in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>• il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.);</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> </ul> </li> </ol>	



Acquisti on-line	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• l'addebito delle operazioni.</li> </ul> <p>2) copia dell'ordine;</p> <p>3) eventuale ricevuta.</p>	
F24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato</li> <li>• Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24.</li> </ul>	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli Importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.
Mandati di pagamento (Amministrazioni pubbliche)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provvedimento di liquidazione</li> <li>• Copia del mandato quietanzato</li> <li>• Documento/ricevuta di avvenuto pagamento da parte della tesoreria</li> </ul>	Il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria (data della quietanza).

12. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento di addebito corrispondente.

13. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 quietanzato utilizzato dal beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 14 comma 1.

14. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.

15. In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 6, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.

16. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.

17. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

18. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro ottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

19. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:

- non deve essere destinatario di ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale o incompatibile (cd "clausola Deggendorf") ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche per interventi di solo autoconsumo non rientranti fra gli aiuti di stato;
- deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale.



L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente;

- deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa Antimafia, qualora il suo contributo concesso risulti superiore ad euro 150.000,00.

**Inoltre, per le amministrazioni pubbliche**

20. I contratti stipulati devono essere trasmessi unitamente alla documentazione amministrativa presupposta afferente alla procedura osservata, ciò al fine del riscontro da parte dei competenti uffici di eventuali irregolarità.

21. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare in relazione a ciascun contratto d'appalto:

- determina a contrarre;
- bando di gara d'appalto o avviso pubblico di indagine di mercato;
- comprova delle avvenute pubblicazioni del bando o dell'avviso pubblico di indagine di mercato;
- nel caso di procedura negoziata effettuata sulla base di elenchi, avviso pubblico istitutivo dell'elenco, regolamento e atto di approvazione;
- provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
- elenco delle ditte invitate;
- lettera d'invito e copia avviso di ricevimento;
- attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti;
- verbali di gara;
- comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
- atto di aggiudicazione;
- comprova avvenute pubblicazioni dell'esito di gara;
- comprova delle avvenute comunicazioni dell'aggiudicazione;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità, ai sensi della L. n. 136/2010;
- comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della L. n. 136/2010;

22. Per i contratti di subappalto è necessario allegare:

- dichiarazione resa dall'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della presentazione dell'offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità, ai sensi della L. n. 136/2010;
- comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della L. n. 136/2010;
- attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo ex art. 119 comma 16 D.Lgs. n. 36/2023 ;
- autorizzazione al subappalto.

### Articolo 17

#### Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Reg. (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei cinque anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:

- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti



- dal progetto ammesso a contributo;
  - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
  - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
  - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per cinque anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
  - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei cinque anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla revoca totale del contributo.

### Articolo 18

#### Rinuncia e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata ad AVEPA, con comunicazione dell'impresa beneficiaria, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di decadenza. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.
2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.
3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:
- a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 14 del presente bando;
  - b) mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento dell'acconto obbligatorio e del rendiconto a saldo delle spese sostenute e pagate entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);
  - c) difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo della CTV, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e che comportano una valutazione finale inferiore al punteggio minimo di cui all'articolo 11 comma 7;
  - d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
  - e) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
  - f) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
  - g) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltre



della documentazione richiesta;

- h) intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 4 lettere a), c), e), g) prima dell'avvenuta conclusione del progetto, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;
- i) mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
- j) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- k) qualora, come conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4, l'ammontare di spesa ammessa risultante sia comunque inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
- l) qualora il beneficiario sia destinatario dell'ordine di recupero di cui all'articolo 16 comma 19;
- m) per le pubbliche amministrazioni, mancata presentazione entro i termini previsti dall'art. 14 comma 7 lett. b) del presente bando, del progetto esecutivo e del Piano di manutenzione e gestione dell'opera.
- n) mancato rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 73 paragrafo 2 lettera j) del Reg. (UE) n. 2021/1060 "immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni." di cui all'articolo 5.
- o) mancato rispetto delle disposizioni previste dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023;

4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:

- a) mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento dell'acconto obbligatorio e del rendiconto a saldo delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
- b) avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% della spesa totale ammessa al sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
- c) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
  - totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
  - parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- d) mancato mantenimento dei requisiti previsti per le imprese e cooperative senza scopo di lucro di cui alla tabella dell'articolo 4 lettere a), c), e), g) dopo l'avvenuta conclusione del progetto e prima che siano decorsi 5 anni dal pagamento del saldo;
- e) nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;
- f) cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021, "Stabilità delle operazioni", dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi 5 anni, salvo il caso in cui la cessazione di un'attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;
- g) qualora lo scostamento tra la spesa ammessa e la spesa accertata a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno



spettante come sotto riportata:

- Spesa accertata minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- Spesa accertata minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;

h) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale;

i) per le pubbliche amministrazioni, mancata presentazione entro i termini previsti dall'art. 14 comma 7 lett. a) del presente bando, del progetto esecutivo e del Piano di manutenzione e gestione dell'opera, è applicata una rettifica a saldo una riduzione del contributo riconosciuto pari al 3% del sostegno ammesso;

j) mancato rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 9 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 2021/1060 "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo»", di cui all'articolo 5, limitatamente alle spese per le quali non siano state rispettate le prescrizioni ivi previste;

5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.

6. In caso di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa nella fase successiva alla concessione del contributo e fino all'erogazione del saldo, non si procede alla decadenza del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 4 del presente bando, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad AVEPA il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data dell'evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca o decadenza, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.

7. La decadenza non avrà luogo se si verifica la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento se intervenuto successivamente all'avvenuto pagamento del sostegno.

8. Laddove applicabile, si richiama quanto previsto alla Sez. III, paragrafo 4.7 del Manuale procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023.

## Articolo 19

### Informazioni generali

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>

2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711; Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:

a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:

- i) per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>;
- ii) per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l'Agenzia Veneta per i



- pagamenti telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it;
- b) nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti all'Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it .
3. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla L. n. 241/90.
4. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.

## Articolo 20 Informazione e pubblicità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Reg. (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:
- fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
  - apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
  - esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500.000 EUR;
  - per le operazioni che non rientrano nell'ambito del punto precedente, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
  - per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.
2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:  
<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3% del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. (UE) n. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:
- Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
  - Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:



- [www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi](http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi)
- <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
- <http://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

## Articolo 21

### Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

#### Normativa Comunitaria

- Direttiva n. 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
- Direttiva (UE) n. 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012
- Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta.
- Regolamento Delegato (UE) n. 2021/2139 del 4 giugno 2021 della Commissione, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.
- Regolamento Delegato (UE) n. 2022/1214 del 9 marzo 2022 della Commissione, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) n. 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche
- Regolamento Delegato (UE) n. 2023/2485 del 27 giugno 2023 della Commissione, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.
- Regolamento Delegato (UE) n. 2023/2486 del 27 giugno 2023 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche



- Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 della Commissione europea relativa agli aiuti «de minimis».
- Decisione C(2019) 3452 del 14 maggio 2019 della Commissione europea recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.
- Decisione (CE) C(2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto".

#### Normativa Nazionale e Regionale

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto del Ministero delle Finanze 9 marzo 1999 "Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412"
- Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE".
- Decreto del Ministro Dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011.
- Decreto del Ministro Dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 "Regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento."
- Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, come modificata dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica".
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"
- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- Legge 21 aprile 2023, n. 41 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative"
- Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)"
- Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"
- Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"
- Deliberazione della Giunta regionale n. 563 del 21 aprile 2015 "Programmazione 2014-2020. Selezione degli ambiti territoriali per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne e individuazione area prototipo"
- Deliberazione della Giunta regionale n. 608 del 20 maggio 2022 "Programmazione 2021-2027. Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI): conferma delle quattro Aree Interne della Programmazione 2014-2020 e selezione di due nuovi ambiti territoriali per la Regione del Veneto"
- Deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 10 gennaio 2023 "Programmazione 2021-2027. Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI): presa d'atto dell'approvazione da parte del Comitato Tecnico nazionale Aree Interne delle due nuove Aree interne "Alpago Zoldo" e "Cadore" e definizione della governance regionale per l'attuazione dei finanziamenti SNAI di cui alle Delibere CIPESS n. 8 del 14 aprile 2022 e n. 41 del 2 agosto 2022"
- Deliberazione della Giunta regionale n. 299 del 21 marzo 2023 "Programma Regionale (PR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 della Regione del Veneto: approvazione



dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) quale Organismo Intermedio (OI) del PR FESR”

- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 109 del 29 agosto 2023 “Programmazione 2021-2027. Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI): approvazione del documento regionale "Quadro di riferimento per la definizione delle Strategie d'area”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 4/4/2024 “Adozione della proposta di Nuovo Piano energetico regionale”

## Articolo 22

### Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

2. I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria, mail: [programmazione-unitaria@regione.veneto.it](mailto:programmazione-unitaria@regione.veneto.it), pec: [programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it](mailto:programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it).

5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.

6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it) e quello di AVEPA all'indirizzo email: [manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com](mailto:manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com)

7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente avviso.

